


Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 17.08.2016



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Regolamento per la disciplina della video sorveglianza

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ.....	3
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	4
ART. 5 – NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE.....	5
ART. 6 – RESPONSABILE.....	5
ART. 7 – PERSONE AUTORIZZATO AD ACCEDERE ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE.....	5
ART. 8 – NOMINA DEGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	6
ART. 9 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE.....	6
ART. 10 – MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.....	6
ART. 11 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI.....	7
ART. 12 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA.....	8
ART. 13 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.....	8
ART. 14 – DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	8
ART. 15 – SICUREZZA DEI DATI.....	9
ART. 16 – MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI.....	9
ART. 17 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	10
ART. 18 – PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI.....	10
ART. 19 – COMUNICAZIONE DEI DATI.....	11
ART. 20 – NORMA DI RINVIO.....	11
ART. 21– TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	11
ART. 22 – MODIFICHE REGOLAMENTARI.....	11
ART. 23 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI.....	12
ART. 24 – DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	12

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – MODELLO DI INFORMATIVA (SEMPLIFICATO).....	13
ALLEGATO 2 – MODELLO DI INFORMATIVA CON COLLEGAMENTO A FORZE DI POLIZIA.....	14
ALLEGATO 3 – ISTANZA PER LA RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI	15

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Misilmeri, gestito ed utilizzato dal Corpo di Polizia Locale, si svolga per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
 - b. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d. per "titolare", l'Ente Comune di Misilmeri, nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e. per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
 - f. per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;
 - g. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
 - h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Misilmeri e collegato alla centrale operativa della Polizia Locale.